

N. 2193 di rep.

N. 1051 di racc.

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei)

il giorno 18 (diciotto)

del mese di settembre

alle ore 11,10 (undici e dieci)

Nella casa in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7.
Avanti a me **Carlo MARCHETTI**, notaio in Rho, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **MEOMARTINI dott. Alberto**, nato a Milano il 6 luglio 1947,
domiciliato per la carica a San Donato Milanese, Piazza Santa
Barbara n. 7,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale
nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e, come tale, nell'interesse della società quotata:

"Snam Rete Gas S.p.A."

o in forma abbreviata "**Snam RG S.p.A.**", con sede in San Donato
Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale
sottoscritto e versato euro 1.955.799.200, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.:
13271390158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1633443, società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
ENI S.p.A.,

mi chiede di far constare, con riferimento al punto 1.
dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione
della predetta società convocato in questo
luogo e giorno ad ore 11,00 mediante avviso in data 11 settembre
2006, ritualmente inviato a tutti i Consiglieri e
Sindaci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Aumento di capitale gratuito per complessivi euro 51.400
al servizio del piano di stock grant a dirigenti per l'anno
2003. Deliberazioni conseguenti.

2. (OMISSIS).

3. (OMISSIS).

4. (OMISSIS).

5. (OMISSIS).

Aderendo alla richiesta, do atto che la riunione, con riferimento
al punto 1. all'ordine del giorno si svolge come segue.

Presiede, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, nella sua
predetta veste il Comparsente, il quale dichiara di aver verificato che:

- oltre ad esso comparsente, sono presenti gli amministratori
signori: Carlo MALACARNE, Giuseppe AIROLDI, Roberto LONZAR,
Roberto LUGANO, Marco MANGIAGALLI e Massimo MANTOVANI, assente
giustificato il Consigliere Salvatore SARDO;

- è inoltre presente il sindaco Sergio GALIMBERTI, assenti
giustificati il Presidente del Collegio sindacale Riccardo

PEROTTA ed il sindaco Pierumberto SPANO'.

Il Presidente nuovamente dichiara che, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, l'odierna adunanza è validamente costituita.

Passando alla trattazione del punto 1. dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che l'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 (di cui a verbale in pari data n. 16986/4919 di rep. prof. Piergaetano Marchetti reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 13 maggio 2002 al n. 5628 Serie 1 ed iscritta al Registro Imprese di Milano il 7 maggio 2002) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 24 aprile 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per l'ammontare massimo di euro 400.000 mediante imputazione annuale per somma corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.", con emissione al valore nominale di euro 1 di massime n. 400.000 azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare gratuitamente a dirigenti della Società e a sue controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

La determinazione assembleare si collocava nell'ambito di un più ampio programma di incentivazione azionaria che, appunto, contemplava anche l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Sempre con la citata delega assembleare, prosegue il Presidente, sono state del resto attribuite al Consiglio di Amministrazione le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di Assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile» (il "Regolamento 2003").

Il Presidente rammenta ancora che il Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2003 ha approvato il "Regolamento 2003" medesimo, prevedendo l'attribuzione di complessive massime n. 128.100 (centoventottomilacent) azioni ordinarie.

Una prima assegnazione per n. 51.700 azioni è già avvenuta nell'esercizio 2005, come risulta dal verbale di aumento del capitale del 21 settembre 2005 n. 11.745/6.084 di rep. Matilde Atlante, notaio in Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 4 ottobre 2005 al n. 8377 Serie 1. L'assegnazione e il relativo aumento del capitale sociale dovevano effettuarsi, per quanto concerne l'esercizio 2006, sulla base della verifica del posizionamento della Società rispetto all'indicatore di performance aziendale individuato, per il triennio 2003 - 2005, dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2003.

Il medesimo Consiglio, nella medesima seduta, ha pure proce-

duto ad individuare le funzioni dirigenziali destinatarie delle assegnazioni nell'esercizio 2006.

Il Presidente prosegue rammentando altresì che il Consiglio di Amministrazione, in data 17 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 2003, ha verificato il raggiungimento delle condizioni di performance della Società, come indicato nel Regolamento stesso. Sulla base del posizionamento emerso, le azioni ordinarie da attribuire agli assegnatari sono risultate pari a 76.800 azioni.

Per effetto della fuori uscita dalla Società di alcuni dirigenti il numero di azioni da attribuire si è peraltro ridotto a 51.400.

Si rende pertanto ora necessario procedere al secondo parziale esercizio della citata delega conferita dall'assemblea. Più precisamente, il Presidente espone che il necessario aumento gratuito del capitale ammonta a nominali euro 51.400 e dovrà avvenire mediante imputazione dell'importo di pari ammontare dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile" che, ai sensi di tale art. 2349, è stata costituita per consentire l'emissione delle azioni necessarie all'attuazione, negli anni 2002-2004, del piano di incentivazione dei Dirigenti (stock grant) approvato dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2002.

Il Presidente, infine, dichiara che il capitale sociale di euro 1.955.799.200 è interamente sottoscritto e versato e che è tuttora esistente la suddetta riserva per l'importo di euro 278.300 già indicato nello stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2005, approvato dall'assemblea della società il 27 aprile 2006.

Il dott. Sergio Galimberti, a nome del Collegio sindacale, conferma le dichiarazioni del Presidente che precedono, ed esprime parere favorevole all'operazione di aumento di capitale illustrata dal Presidente.

Quindi, su invito del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della facoltà conferitagli dall'assemblea straordinaria dei soci del 24 aprile 2002,

all'unanimità delibera

1.) di aumentare gratuitamente il capitale sociale per complessivi euro 51.400 (cinquantunomilaquattrocento), mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare tratto dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", quale risultante dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque) approvato dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2006, con emissione alla pari di n. 51.400 (cinquantunomilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna, godimento regolare, assegnate a n. 14 (quattordici) dirigenti, quali individuati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2003;

2.) di modificare, in relazione ai parziali esercizi della

delega ex art. 2443 cod. civ. a suo tempo conferita, l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale è di euro 1.955.850.600,00 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioniottocentocinquantamilaseicento virgola zerozero), suddiviso in 1.955.850.600 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioniottocentocinquantamilaseicento) azioni da euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) (ora residuati in euro 150.200,00 [centocinquantamiladuecento virgola zero zero), mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", con emissione al valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) fino a n. 400.000 (quattrocentomila (ora 150.200 [centocinquantamiladuecento]) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", e

3.) di conferire al Presidente, anche a mezzo di delegati, le più ampie facoltà per dare esecuzione alla presente delibera ed apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente chieste dalle competenti Autorità anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Così esaurita la trattazione del punto 1. dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare i rimanenti punti del medesimo, della cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Il Presidente consegna a me notaio il nuovo testo di statuto sociale, che recepisce la modifica come sopra deliberata e che, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente e degli intervenuti, al presente si allega sotto "A".

Sono le ore 11,25 (undici e venticinque).

Del presente ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura del-

l'allegato.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Alberto Meomartini

F.to Carlo Marchetti

**STATUTO
SNAM RETE GAS S.p.A.**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -
DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI**

ARTICOLO 1

La Società "Snam Rete Gas S.p.A.", o, in forma abbreviata, "Snam RG S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto:

- 1) la costruzione e l'esercizio di qualsiasi mezzo di compressione, di trasporto, di dispacciamento e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi;
- 2) l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore degli idrocarburi e delle fonti di energia;
- 3) l'acquisizione di brevetti inerenti alle fonti di energia e al loro trasporto;
- 4) lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la gestione e l'esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione;
- 5) la fabbricazione, l'acquisto e la vendita di macchine, apparecchi, materiali e prodotti connessi e accessori agli scopi sociali;
- 6) la costruzione, la compravendita, la permuta, la valorizzazione, l'esercizio e la locazione di beni immobili, ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 7) lo svolgimento di attività connesse con la difesa ed il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

E' esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali.

La Società può esercitare la sua attività sia in Italia sia all'estero.

La società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge, regolamentari della Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in San Donato Milanese, Milano, Piazza Santa Barbara n. 7. Possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 1.955.850.600,00 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioniottocentocinquantamilaseicento virgola zerozero), suddiviso in 1.955.850.600 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioniottocentocinquantamilaseicento) azioni da euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zerozero) (ora residuati in euro 150.200,00 [centocinquantamiladuecento virgola zerozero]), mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione al valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) fino a n. 400.000 (quattrocentomila (ora 150.200 [centocinquantamiladuecento]) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. Sono comunque salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 7

Fino alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, immediatamente successivo a quello che termina il 30 settembre 2005, che verrà determinato con

delibera dell'Autorità competente, l'esercizio del diritto di voto e comunque di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentino più del 15% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria acquisite successivamente alla ammissione della Società alla quotazione ufficiale di Borsa da uno Stato o da amministrazioni pubbliche o da soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati, nonché da soggetti che svolgano direttamente o indirettamente tramite società controllate o collegate attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale e dai soggetti controllanti gli stessi, è assoggettato al gradimento risultante da atto scritto del Consiglio di amministrazione della Società.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Ai fini del computo della suindicata percentuale si tiene conto anche dei diritti connessi alle azioni complessivamente facenti capo al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, costituito anche non in forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate e le relative società controllate. Ai fini del computo si tiene altresì conto dei diritti connessi ad azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere tramite soggetti interposti, nonché ad azioni detenute da soggetti diversi da quelli sopra indicati che aderiscono ad accordi con i soggetti sopra indicati, comunque relativi all'esercizio del diritto di voto concernente la Società.

L'acquisizione di azioni nella quantità che determina il superamento del suindicato limite del 15% deve essere comunicata per iscritto alla Società al fine della espressione del gradimento da parte del Consiglio di amministrazione.

Il gradimento è espresso nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, è comunicato per iscritto all'azionista ed è irrevocabile. Il gradimento può essere negato solo se l'interesse sociale lo esige.

In mancanza del gradimento o prima del decorso del su indicato termine di sessanta giorni o in mancanza della comunicazione da parte dell'azionista, di cui al quarto comma di questo articolo, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni eccedenti il 15% del capitale sociale non possono essere esercitati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo cesseranno di avere efficacia quando fossero emanati relativamente alla Società i decreti sui poteri speciali previsti dall'art. 2, commi 1 e 1bis, della legge n° 474 del 30 luglio 1994.

ARTICOLO 8

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ARTICOLO 9

La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Le assemblee si tengono in Italia.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.

ARTICOLO 12

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Per l'intervento in assemblea è richiesto il deposito, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, delle azioni o delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

ARTICOLO 13

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal Presidente.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 15

La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a

vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'assemblea successiva.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di amministrazione e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società individuate dall'art. 2359, comma 1 del codice civile.

La lista presentata dal Consiglio di amministrazione e quelle presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in

prima convocazione.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) i sette decimi degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;
- b) gli altri amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da tali liste sono divisi successivamente per uno, due, o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle diverse liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono nominati coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, è nominato il candidato della lista dalla quale non sia stato ancora tratto alcun amministratore o dalla quale sia stato tratto il minor numero di amministratori. Qualora da nessuna di tali liste sia stato ancora tratto un amministratore ovvero da tutte sia stato tratto lo stesso numero di amministratori, è nominato il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, l'Assemblea procede a nuova votazione ed è nominato amministratore il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- c) gli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

Non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi, componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione in almeno cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati; in tale limite non sono da considerare la società controllante e le società dalla stessa controllate.

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni dell'art. 16.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente nominato con le modalità previste dall'art. 16.

I sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 23

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente tra loro, al Presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 25

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinate dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to Alberto Meomartini

F.to Carlo Marchetti

Copia su supporto informatico conforme all'originale, del documento cartaceo a sensi dell'art. 20, 3° comma del D.P.R. 445/2000, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato 19 settembre 2006

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 3/4774/2000 del 19.07.2000

